



COMUNE DI VENAUS

Provincia di Torino

Via Roma 4 - 10050 VENAUS - TO - ☎ 0122/50110 - 📠 0122/50385

e-mail: info@comune.venaus.to.it

PUBBLICIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 339, DELLA LEGGE 27.12.2006, N. 296, DEI NUOVI DATI DI REDDITI DELLE PARTICELLE DI TERRENO CATASTALI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE VARIAZIONI CULTURALI DERIVATE DELLE DICHIARAZIONI RESE AD AGEA PER L'ANNO 2006 AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 34 DEL DECRETO LEGGE DEL 03.10.2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DEL 24.11.2006, N. 286

In esecuzione dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio del Comune di **VENAUS** che a cominciare dal giorno **03 aprile 2007** presso il locale comunale in via Roma, 4, nei giorni **dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00**, si troveranno depositati l'elenco delle particelle di terreno con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e Particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario nonché l'eventuale simbolo di deduzione, per ogni porzione di particella ovvero intera particella che ha subito variazioni a seguito delle variazioni culturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 2 comma 34 del Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi e così **fino al 1 giugno 2007 incluso**.

Durante il periodo di pubblicizzazione è consentito di consultare gratuitamente l'elenco anche presso le sedi dell'Ufficio Provinciale di Torino in via Guicciardini, 11 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

E' altresì facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 60 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla citata Commissione tributaria provinciale.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

Venaus, 03. 04.2007